

	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	"L'AQUILA COUNTRY DANCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"	
	Articolo 1 - Costituzione e denominazione	
	Sulla base dell'articolo 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36 e	
	seguenti del Codice civile, ai sensi del libro I capo II articoli 14 e seguenti del	
	Codice Civile, dell'articolo 90 della legge n.289/2002, del Decreto Legislativo	
	n.36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, è costituita	
	un'Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro, non	
	riconosciuta, priva di personalità giuridica, apolitica, apartitica e	
	aconfessionale, basata sui principi di democraticità e di uguaglianza dei	
	diritti dei soci, sulle pari opportunità e sull'elettività delle cariche	
	associative, denominata "L'Aquila Country Dance Associazione Sportiva	
	Dilettantistica", abbreviabile in "L'Aquila Country Dance ASD", di seguito nel	
	presente statuto soltanto "l'associazione".	
	Articolo 2 - Sede legale	
	La sede legale dell'associazione è stabilita in Via Le Chiuse, 31 67020 Fossa	
	(AQ). Possono essere costituite, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi	
	distaccate operative, amministrative e di rappresentanza, ovunque sia utile	
	a perseguire gli scopi sociali.	
	Articolo 3 - Rappresentanza legale	
	L'associazione è legalmente rappresentata dal Presidente in carica, o dal	
	Vicepresidente in carica in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.	
	Articolo 4 - Durata dell'associazione	
	L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta soltanto da	
		Pagina 1 di 9

	un'assemblea straordinaria dei soci.	
	Articolo 5 - Scopi sociali	
	L'associazione ha i seguenti scopi sociali:	
	1. l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di	
	attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica,	
	la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;	
	2. la diffusione e la promozione della pratica sportiva dilettantistica per	
	tutti senza distinzioni, in favore di tutte le fasce della popolazione al fine	
	di offrire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria	
	condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione	
	sportiva corrispondente alle proprie potenzialità e predisposizioni	
	naturali;	
	3. l'organizzazione e gestione sistematica e continuativa di corsi di danza	
	sportiva, in particolare di "Country Western Dance", per i soci ordinari	
	interessati alle attività sportive e per i tesserati agli Enti di Promozione	
	Sportiva ai quali l'associazione sarà affiliata;	
	Articolo 6 - Proventi e attività commerciale	
	I proventi dell'associazione sono costituiti dalle quote annuali sociali o di	
	iscrizione, dalle quote periodiche di partecipazione alle attività sportive, da	
	contributi pubblici e privati e da eventuali contributi straordinari degli	
	associati o donazioni e lasciti da parte di terzi. L'associazione non intende	
	intraprendere attività commerciale di alcun tipo limitandosi	
	all'organizzazione e gestione di corsi di ballo e alla partecipazione a	
	manifestazioni ed eventi organizzati dall'associazione stessa o da terzi con	
	Pagina 2 di 9	

	finalità principalmente sportive, ricreative ed aggregative. L'associazione	
	destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività	
	statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.	
	Articolo 7 - Indivisibilità dei proventi	
	Durante la vita dell'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di	
	utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o	
	associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposte dalla legge.	
	Articolo 8 - Accettazione statuti e regolamenti	
	L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme,	
	direttive e regolamenti del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle	
	Federazioni e degli Ente di Promozione Sportiva a cui si affilierà.	
	Articolo 9 - Organi sociali	
	Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio	
	Direttivo e il Presidente.	
	Articolo 10 - L'Assemblea generale dei soci	
	L'Assemblea generale dei soci è sovrana, è la riunione in forma collegiale	
	degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è	
	convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente	
	convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le	
	deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati,	
	anche se non intervenuti o dissenzienti. All'assemblea sono demandate	
		Pagina 3 di 9

	tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della	
	finalità associativa. L'assemblea riunita in via ordinaria approva il rendiconto	
	economico e finanziario ed il bilancio preventivo entro il mese di aprile,	
	delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in	
	merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti	
	attinenti alla vita e ai rapporti della stessa che non rientrino nella	
	competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente	
	sottoposti al suo esame, elegge il Consiglio Direttivo alla scadenza o per	
	dimissioni. L'assemblea riunita in via straordinaria delibera le modifiche	
	statutarie o lo scioglimento dell'associazione, viene convocata quando il	
	Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno tre	
	quarti degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In	
	tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. Le	
	assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza dal	
	Vicepresidente. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le	
	modalità e l'ordine delle votazioni. L'assemblea ordinaria dei soci può essere	
	convocata dal Presidente in carica, dal Consiglio Direttivo, o da almeno un	
	decimo dei soci con diritto di voto in regola con le quote associative. Per le	
	assemblee ordinarie e straordinarie ogni socio può rappresentare in	
	assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio. La convocazione	
	alle assemblee ordinarie e straordinarie può avvenire a mezzo posta	
	raccomandata A/R o con qualunque mezzo informatico e telematico in	
	grado di garantire ai soci la possibilità tecnica di confermare la ricezione. La	
	convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata	
		Pagina 4 di 9

	per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista un'ulteriore seconda	
	convocazione, a distanza di almeno un giorno e non più di trenta giorni dalla	
	prima, per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita. Le assemblee ordinarie e	
	straordinarie sono convocate presso la sede sociale o in altro luogo purché	
	in Italia. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli	
	associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati	
	intervenuti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati almeno tre quarti degli associati sia in prima che in	
	seconda convocazione. Per lo scioglimento dell'associazione non sono	
	previste deleghe. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti	
	aventi diritto al voto e in regola con la quota associativa, l'assemblea	
	straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli	
	associati aventi diritto al voto e in regola con la quota associativa.	
	Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo	
	Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria dell'associazione. È	
	composto al minimo dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere, dal	
	Segretario e da un Consigliere, e dura in carica per tre anni solari. Soltanto	
	con delibera dell'assemblea generale dei soci può essere modificato il	
	numero dei consiglieri e modificata la durata delle cariche sociali. In ogni	
	caso i consiglieri non potranno essere più di nove e gli anni di durata in	
	Pagina 5 di 9	

	carica del Consiglio Direttivo non potranno essere più di cinque.	
	Articolo 12 - Il Presidente	
	Il Presidente ha la rappresentanza, sia negoziale, sia giudiziale,	
	dell'associazione ed il relativo potere di firma. Nello svolgimento del suo	
	incarico il Presidente è investito di ogni e più ampio potere in ordine alla	
	gestione ordinaria dell'associazione, ivi compreso quello di effettuare	
	pagamenti o riscossioni di qualsiasi natura. Per gli atti di straordinaria	
	amministrazione occorrerà la previa delibera col voto unanime di tutti i	
	componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha l'obbligo, assieme al	
	Consiglio Direttivo, di redigere il rendiconto economico finanziario e di	
	convocare l'assemblea degli associati per sottoporlo alla loro approvazione.	
	Articolo 13 - Domanda di ammissione a socio o tesserato	
	L'associazione prevede tre diverse modalità di richiesta di ammissione:	
	1. il socio ordinario che condivide gli scopi sociali e intende partecipare	
	alle attività sportive, sociali, formative, didattiche e ricreative;	
	2. il socio simpatizzante che condivide gli scopi sociali e intende sostenere	
	l'associazione;	
	3. il tesserato all'Ente di Promozione Sportiva o alla Federazione Sportiva,	
	attraverso il tesseramento con l'associazione, che intende partecipare	
	esclusivamente alle attività sportive e non è interessato alle attività	
	sociali, senza venire iscritto nel libro dei soci e senza acquisire la qualità	
	di socio e di conseguenza i relativi diritti e doveri.	
	Il Consiglio Direttivo provvederà ad accettare o a respingere le domande di	
	ammissione, riservandosi di non ammettere persone che potrebbero	
	Pagina 6 di 9	

	mettere a rischio la serenità e il benessere psicologico della collettività degli associati. Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza la revoca dell'ammissione dell'associato entro un mese dalla domanda di ammissione dello stesso. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale che sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponderà per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.	
	Articolo 14 - Decadenza dei soci	
	La condizione di socio ordinario o simpatizzante non ha scadenza e tali soci cessano di appartenere all'associazione soltanto per dimissione volontaria, oppure per morosità rispetto al termine ultimo stabilito dal Consiglio Direttivo per effettuare il versamento della quota associativa annuale. I soci che assumono comportamenti non consoni allo spirito e ai regolamenti dell'associazione possono essere sospesi con motivata delibera del Consiglio Direttivo, e successivamente radiati con delibera dell'assemblea dei soci, la quale stabilirà se la radiazione potrà essere reversibile o permanente.	
	Articolo 15 - Diritti dei soci	
	Tutti i soci ordinari e simpatizzanti hanno i medesimi diritti e doveri, senza alcuna discriminazione, hanno diritto a partecipare alle attività sociali, al voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie se in regola con il versamento della quota associativa, a candidarsi alle cariche sociali se maggiorenni. Il minorenne esercita il diritto di partecipazione nell'assemblea mediante il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale e acquisisce automaticamente il diritto all'elettorato attivo e passivo al compimento	
	Pagina 7 di 9	

	della maggiore età. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.	
	Articolo 16 - Anno sociale e quote annuali	
	L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.	
	Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale	
	rispettando l'importo, le modalità di versamento e la scadenza stabiliti dal	
	Consiglio Direttivo. La quota associativa non può essere trasferita a terzi né	
	rivalutata e in nessun caso potrà essere restituita. Il versamento della quota	
	sociale annuale non dà diritto alla partecipazione alle iniziative	
	dell'associazione per le quali viene previsto il conferimento di specifici	
	contributi, come ad esempio i corsi di ballo periodicamente organizzati. I	
	solo tesserati sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione annuale di	
	contribuzione per la gestione dell'attività sportiva.	
	Articolo 17 - Quote periodiche per l'attività sportiva	
	Tutti i soci e solo tesserati che partecipano alle attività sportive organizzate	
	dall'associazione sono tenuti al versamento di quote, usualmente a cadenza	
	mensile, il cui importo, la modalità di versamento e le scadenze sono stabiliti	
	dal Consiglio Direttivo. Sono esentati dal versamento delle quote periodiche	
	per l'attività sportiva gli insegnanti ai corsi ed eventuali altre figure stabilite	
	dal Consiglio Direttivo.	
	Articolo 18 - Scioglimento dell'associazione	
	L'associazione può essere sciolta soltanto da un'assemblea straordinaria	
	convocata dal Consiglio Direttivo di sua iniziativa o sulla base di una richiesta	
	sottoscritta da almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto ed in regola	
	Pagina 8 di 9	

